

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE

COM(94) 146 def.  
Bruxelles, 27.04.1994

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario di licenze di pesca

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A,  
paragrafo 2 del trattato CE)

## RELAZIONE

Nel quadro dell'attuazione del nuovo regolamento di base la Commissione ha trasmesso al Consiglio il 15 ottobre 1993 una proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un regime comunitario di licenze di pesca<sup>(1)</sup>. Tale proposta prevede da un lato la generalizzazione di una "carta d'identità" delle navi sotto forma di licenza di pesca, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del 20 dicembre 1992<sup>(2)</sup> che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura e dall'altro l'introduzione dei permessi di pesca, al fine di attuare le norme relative alla limitazione dello sforzo di pesca e alla regolazione dell'accesso alle zone di pesca previste dal regolamento suddetto. Nel Consiglio "Pesca" del 22 novembre 1993 il Consiglio ha deciso di dissociare nella proposta licenze di pesca e permessi di pesca. La Commissione si è opposta a tale dissociazione ed insiste a ciò che il Consiglio prosegua la discussione nel 1994 sulla proposta esistente e adotti le disposizioni relative ai permessi di pesca.

In tal senso il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il 20 dicembre 1993 il regolamento (CE) n. 3690/93 del Consiglio del 20 dicembre 1993 che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca<sup>(3)</sup>, il quale prevede fra l'altro che il Consiglio deliberi entro il 31 dicembre 1994 in merito alle disposizioni proposte dalla Commissione sui permessi di pesca.

Da parte sua il Parlamento europeo ha adottato il 16 dicembre 1993 una risoluzione recante parere favorevole sulla proposta della Commissione di regolamento (CE) n. del Consiglio che istituisce un regime comunitario di licenze di pesca, risoluzione che comporta 17 emendamenti. In essa viene confermata la necessità di adottare disposizioni relative ai permessi di pesca al fine di gestire efficacemente le limitazioni dello sforzo di pesca adottate o da adottare da parte del Consiglio.

Di fronte alla comune preoccupazione di migliorare la gestione degli sforzi di pesca la Commissione, nella presente proposta, ha accettato di inserire nella sua proposta iniziale i seguenti emendamenti, i quali prevedono che:

- nell'undicesimo considerando sia precisato il riferimento alle procedure amministrative e penali che portano alla sospensione o al ritiro della licenza di pesca (emendamento n.5),
- la Commissione verifichi la fondatezza della decisione di sospensione o di ritiro del permesso di pesca presa da un paese terzo prima di comunicare detta decisione allo Stato membro di bandiera affinché quest'ultimo prenda dei provvedimenti nei confronti della nave di cui trattasi (articolo 8, paragrafo 5, primo comma, emendamento n. 12).

(1) COM(93) 496 def. del 15 ottobre 1993

(2) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1

(3) GU L 341 del 31.12.1993, pag. 93

Gli emendamenti accolti dalla Commissione e relativi alle disposizioni concernenti le licenze non possono invece essere presi in considerazione perchè il Consiglio ha deliberato all'unanimità su tali disposizioni adottando il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca.

Gli altri emendamenti non sono stati presi in considerazione dalla Commissione :

- o perché contravvengono allo spirito del regolamento di base che prevede che in via prioritaria siano gli Stati membri a gestire le attività alieutiche esercitate dai pescherecci comunitari che battono la loro bandiera, mentre i compiti della Commissione dovrebbero limitarsi al controllo dell'osservanza delle disposizioni comunitarie,
- o perché rischierebbero di attenuare gli obblighi che incombono agli Stati membri, come responsabili della gestione delle attività alieutiche delle loro navi,
- o perché da un punto di vista formale rischierebbero di nuocere alla sostanza del testo.

L'adozione della presente proposta da parte del Consiglio dimostrerà l'accordo unanime delle istanze politiche sulla necessità che gli Stati membri garantiscano una gestione trasparente e razionale delle attività alieutiche esercitate dai pescherecci comunitari nonché dai pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che operino nella zona di pesca comunitaria.

Proposta modificata di

REGOLAMENTO (CE ) DEL CONSIGLIO

che istituisce un regime comunitario di licenze di pesca

(presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 189A  
paragrafo 2 del trattato CE )

Il testo della proposta è modificato come segue:

Undicesimo considerando

Considerando che la possibilità - prevista dal regolamento (CEE) n. 2847/93 - di sospendere o ritirare una licenza di pesca può contribuire a disciplinare in modo più rigoroso l'attività alieutica; che, a questo proposito, è opportuno che le autorità competenti dello Stato membro di cui la nave interessata batte bandiera abbiano la facoltà di avviare una procedura di sospensione o di ritiro di una licenza di pesca, sia attraverso una decisione di carattere amministrativo sia a seguito di procedimenti penali;

Articolo 8, paragrafo 5, primo comma

5. Se il paese terzo di cui al paragrafo 1 ha informato la Commissione di aver preso una decisione di sospensione o di ritiro del permesso di pesca accordato per un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, la Commissione effettua le necessarie verifiche e, se del caso, comunica allo stato membro di bandiera il nome e le caratteristiche del peschereccio in causa.

COM(94) 146 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**03**

---

N. di catalogo : CB-CO-94-152-IT-C

ISBN 92-77-67668-X

---

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee  
L-2985 Lussemburgo